



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti

IL RETTORE

VISTO il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 2132 in data 17 luglio 2017;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche a detto Regolamento;

VISTO il punto 08/01 della delibera del 06/07/2021 con cui il Senato Accademico approva il Regolamento per attività culturali e formative studentesche;

DECRETA

di emanare il seguente

REGOLAMENTO PER ATTIVITA` CULTURALI E FORMATIVE STUDENTESCHE

TITOLO I

VIAGGI E SOGGIORNI DI STUDIO DEGLI STUDENTI

ART. 1 – (Finalità ed ambito di applicazione)

1. L'Ateneo offre agli studenti l'opportunità di integrare la propria preparazione accademica con viaggi presso Università, Istituzioni pubbliche o private e Aziende italiane o straniere. Il periodo di permanenza finanziabile presso gli Enti esterni non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 4 mesi ad eccezione dei soggiorni già previsti in convenzione e/o accordi stipulati. Tale periodo deve essere finalizzato all'approfondimento di tematiche coerenti con il percorso formativo dello studente (tirocini in azienda, svolgimento di tesi, frequenza/visita di biblioteche, laboratori, reparti clinici, siti di interesse culturale o quant'altro attiene al conseguimento del titolo accademico).
2. Gli studenti devono proporre un progetto formativo che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio del Corso di studi di appartenenza e formalmente accettato dall'istituzione ospitante. Nel caso di permanenza presso Università o Istituzione straniera è richiesta la conoscenza della lingua ufficiale del Paese di destinazione o di una lingua veicolare.

ART. 2 – (Destinatari)

1. Possono partecipare al suddetto programma di viaggi e soggiorni di studio tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio, attivato dall'Università degli Studi di Palermo, non oltre il secondo anno fuori corso, che alla data di scadenza dell'avviso, abbiano acquisito:
 - 90 CFU se iscritti a corsi di laurea;
 - 60 CFU se iscritti oltre il primo anno a corsi di laurea magistrale;
 - 30 CFU se iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale;
 - 150 CFU se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico

2. Il viaggio deve essere concluso prima della laurea pena la non erogazione del contributo.

ART. 3 - (Contributo finanziario)

1. Agli studenti viene assegnato un contributo finanziario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, qualificato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir, per le spese di soggiorno e trasferimento per e dalla sede di destinazione. L'entità del contributo è stabilita sulla base del merito e può variare in relazione al differenziato costo della vita del paese di destinazione ed alla durata del soggiorno, secondo criteri individuati dalla Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e soggiorni di studio degli studenti.



2. Qualora, per qualsiasi motivo, lo studente dovesse interrompere la permanenza, ne deve dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente e, in tal caso, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

ART. 4 – (Modalità di presentazione della domanda)

1. Annualmente, l'Ateneo cura la pubblicazione del bando per l'anno accademico in corso.
2. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e inoltrata via internet tramite l'applicazione predisposta sul sito dell'Università, accedendo al portale degli studenti.
3. La domanda, prodotta dal sistema informatico, viene considerata valida, ai fini della selezione, se stampata, firmata e presentata secondo le modalità previste dal bando.

ART. 5 – (Selezione e graduatoria)

1. Fermo restando il numero di CFU richiesti quale requisito d'accesso, la selezione prevederà l'attribuzione del punteggio sulla base del progetto formativo, che dovrà ricevere una valutazione di almeno 15 dei 30 punti previsti, e della valutazione della carriera sulla base della seguente formula:

$$50 * \left(\frac{n^{\circ}CFU Superati}{n^{\circ}CFU Pre e visti} \right) + 20 * \left(\frac{Media}{30} - aritmetica \right) + 0.2 * (n^{\circ}lodi)$$

2. Nella suddetta formula il n° di CFU previsti viene calcolato considerando i CFU previsti nel Manifesto fino all'ultimo semestre per il quale lo studente, in corso, ha potuto sostenere esami.
3. Si stileranno tre distinte graduatorie provvisorie, relative rispettivamente agli studenti delle lauree, delle lauree magistrali e delle lauree a ciclo unico che verranno rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo.
4. Le graduatorie definitive, dopo l'approvazione, saranno rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
5. Non saranno accordate richieste di contributo per viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero conclusi prima della data di emanazione del bando.

ART. 6 – (Erogazione del contributo)

1. Per fruire dell'erogazione del contributo, lo studente, al ritorno del viaggio, deve presentare all'Ufficio competente un attestato comprovante l'attività effettivamente svolta, rilasciato dalla struttura ospitante, i biglietti di viaggio, le relative carte d'imbarco e una relazione finale dell'attività svolta.
2. La gestione di ogni rapporto con eventuali agenzie di viaggio è demandata completamente allo studente.
3. Ogni studente non può ricevere più di un contributo nell'arco di tutta la sua carriera universitaria.
4. Il finanziamento attribuito deve essere utilizzato entro 360 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione e deve essere finalizzato esclusivamente a quanto pervenuto nella richiesta. Il contributo viene erogato al ritorno del viaggio, ai sensi della normativa vigente e dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta, con accredito su conto corrente personale (norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari).

ART. 7 - (Organo preposto all'assegnazione del contributo)

L'organo preposto all'assegnazione del contributo è la Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e soggiorni di studio degli studenti composta dai componenti della Commissione "Didattica e Ricerca" del Consiglio di Amministrazione, della Commissione "Diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione" del Senato



Accademico, con l'integrazione del Delegato del Rettore ai rapporti con le Associazioni Studentesche e al coordinamento delle attività correlate ai servizi agli studenti, e dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico. Il numero legale per il funzionamento della Commissione è pari a tre. Il Responsabile del procedimento è normalmente individuato nel Responsabile dell'U.O. Iniziativa culturali, sociali e contro la criminalità organizzata e partecipa alle riunioni della Commissione in qualità di Segretario della stessa.

TITOLO II SCAMBI CULTURALI INTERUNIVERSITARI BILATERALI

ART. 8 - (Finalità)

L'Università degli Studi di Palermo concorre al finanziamento di progetti per attività culturali e sociali finalizzate alla realizzazione di momenti di confronto e interscambio fra studenti dell'Ateneo palermitano e studenti di Università italiane e/o straniere.

ART. 9 - (Soggetti richiedenti)

La richiesta di utilizzazione del contributo può essere presentata esclusivamente da Associazioni studentesche iscritte all'apposito Albo di questo Ateneo.

ART. 10 - (Obiettivi dei progetti)

Le richieste presentate dalle Associazioni devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) Il progetto deve avere una chiara valenza culturale;
- b) Il progetto presentato dall'Associazione deve prevedere una reciprocità con l'Associazione partner con cui si programma l'interscambio (requisito indispensabile per accedere al finanziamento).

ART. 11 - (Modalità di presentazione della domanda)

1. La richiesta di finanziamento, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione proponente e deve essere consegnata secondo le modalità previste nel bando.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, quella delle relative spese, quella del periodo di svolgimento e quella delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - b) piano finanziario comprendente la previsione di eventuali contributi di enti pubblici, privati e degli stessi studenti. Per ogni voce di spesa relativa a prestazioni acquisibili da più fornitori dovranno essere allegati i preventivi in originale;
 - c) l'indicazione delle eventuali modalità di selezione degli studenti che dovranno rispondere a criteri oggettivi e adeguatamente dettagliati.
3. Ogni associazione può richiedere il finanziamento di un solo progetto.
4. Il bando dovrà prevedere, in relazione alle risorse finanziarie assegnate, i criteri che la Commissione dovrà utilizzare per la valutazione dei progetti.

ART. 12 - (Assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono riservati esclusivamente per sostenere i costi degli studenti dell'Ateneo di Palermo ovvero, solo in caso di dimostrata reciprocità, quelli degli studenti degli altri Atenei. In tale caso il contributo verrà erogato previa documentazione dell'effettiva reciprocità delle spese sostenute dalle Associazioni a fronte della lista degli studenti partecipanti, con particolare riferimento a quanto speso dall'Associazione straniera per gli studenti dell'Ateneo.
2. I contributi sono assegnati alle associazioni richiedenti con divieto di estensione ad associazioni o enti diversi, anche se collegati alle prime.



3. Qualora il numero degli studenti partecipanti allo scambio dovesse risultare, al momento della partenza, inferiore a quello preventivato, il contributo sarà decurtato proporzionalmente.
4. Le determinazioni della Commissione in ordine alle richieste presentate devono essere rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 13 - (Organo preposto all'assegnazione del contributo)

L'organo preposto all'assegnazione del contributo è la Commissione di Ateneo di cui all' art.7.

**TITOLO III
VISITE DIDATTICHE**

ART. 14 - (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Sono considerate, in questo titolo, le visite correlate all'offerta didattica dei Corsi di Studio, che pertanto devono essere coerenti con il relativo manifesto e con gli obiettivi formativi.
2. I corsi di studio promotori delle iniziative devono presentare le proposte al Consiglio del Dipartimento di riferimento.
3. I Consigli di Dipartimento, nel limite del budget assegnato dall'Ateneo ai sensi del successivo art.15 e di eventuali ulteriori autonomi cofinanziamenti, deliberano in merito alle proposte didattiche presentate.

ART. 15 - (Misure attuative)

1. I contributi vengono assegnati ai Dipartimenti, che li utilizzeranno per i Corsi di Studi in essi incardinati. L'assegnazione ai Dipartimenti verrà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 7, prima dell'inizio dell'anno accademico, sulla base del numero e della tipologia dei Corsi di Studi in esso incardinati, tenendo conto anche delle specificità di carattere formativo e, a partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, delle risultanze dei progetti sviluppati negli anni precedenti.
2. L'assegnazione ai singoli Corsi di Studi e l'approvazione delle visite è di competenza dei Dipartimenti.
3. I Dipartimenti dovranno utilizzare le risorse assegnate entro 12 mesi, dando la priorità alle visite che consentono la più ampia partecipazione degli studenti. In ogni caso, al fine di garantire a tutti gli studenti la possibilità di partecipare alle visite indipendentemente dalla condizione economica, la quota di partecipazione richiesta agli studenti non può superare il 30% del costo complessivo.
4. I Dipartimenti, entro 60 giorni dall'assegnazione del contributo, dovranno approvare il prospetto delle visite didattiche e trasmetterlo alla Commissione di cui all'art. 7.
5. I Dipartimenti dovranno altresì trasmettere alla Commissione entro 12 mesi dall'assegnazione, il prospetto delle visite effettuate con l'indicazione dei contributi assegnati agli studenti, dei costi complessivi e del numero effettivo dei partecipanti di ciascuna visita.

ART. 16 – (Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento, si intendono annullate.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari